



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Como

Como, data del protocollo informatico

Al Sig. Presidente
della Provincia
COMO

Ai Sigg.ri Sindaci
dei Comuni di
COMO
CANTU'
ERBA
MARIANO COMENSE
MENAGGIO
OLGIATE COMASCO

Al Sig. Dirigente
dell'Ufficio Scolastico Provinciale
COMO
uspc@postacert.istruzione.it

Al Sig. Dirigente
della Sezione Provinciale
della Motorizzazione Civile
COMO
umc-como@pec.mit.gov.it

Al Sig. Dirigente
dell'Ufficio Territoriale Regionale
Insubria
COMO
insubriaregione@pec.regione.lombardia.it

Al Sig. Presidente
dell'Agenzia per il Trasporto Pubblico
Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese
COMO
agenzia@tplcomoleccovarese.it

Ai Sigg.ri Direttori Generali
delle società
ASF Autolinee S.r.l.
COMO
segreteria@pec.asfautolinee.it
FNM Autoservizi S.p.A.
SARONNO (VA)
frma@leglamail.it
ATM S.p.A.
MILANO
atmspa@atmpec.it

4



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Como

OGGETTO: Ordinanza del Ministro della Salute del 24 dicembre 2020 recante misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria idonee a garantire la graduale riapertura in sicurezza dell'attività didattica in presenza. Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5.06.2003 n. 131, sul Documento di "Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021" (Repertorio atti n. 190/CU del 23.12.2020).

Di seguito alla precorsa corrispondenza concernente i lavori del Tavolo di coordinamento scuola-trasporti di cui all'articolo 1, comma 10, lett. s) del D.P.C.M. del 3.12.2020, si informa che con ordinanza del 24 dicembre scorso, di cui si unisce copia (**all. 1**), il Ministro della Salute ha stabilito, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, l'attività didattica in presenza, con riguardo alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, sia garantita al 50 % della popolazione studentesca interessata.

La suddetta ordinanza è stata adottata a seguito dell'Intesa indicata in oggetto, con la quale, in sede di Conferenza Unificata svoltasi il 23 dicembre scorso, è stato condiviso, tra i livelli di governo interessati, il Documento di "Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021".

Al riguardo, il Ministero dell'Interno, con circolare del 28 dicembre u.s. indirizzata ai Prefetti, ha precisato, in primo luogo, che la percentuale del 50 % rappresenta un elemento fisso, nel senso che la ripresa della didattica in presenza non potrà superare tale limite nell'arco temporale definito dalla stessa ordinanza e, in secondo luogo, che i documenti operativi adottati già adottati ai sensi del citato articolo 1, comma 10, lett. s) non necessitano di alcun intervento di modifica o revisione.

Peraltro, si evidenzia che l'Intesa sancita in Conferenza Unificata, nel recepire le raccomandazioni di ordine testuale formulate da Regioni e Province Autonome, accolte con parere favorevole del Governo, considera "il documento operativo prefettizio...quale certificazione dei servizi aggiuntivi necessari e ammissibili a finanziamento".

Si evidenzia altresì che, nell'ambito dei tavoli nazionali, il Ministro delle Infrastrutture dei Trasporti e le Regioni hanno ribadito l'esigenza di mantenere lo scaglionamento degli orari di ingresso e uscita degli studenti, allo scopo di ridurre le presenze contemporanee sui mezzi di trasporto, incrementando il distanziamento tra i passeggeri.

Tale prospettiva, infatti - su cui ha lavorato anche il Tavolo di coordinamento istituito presso questa Sede - rappresenta la prioritaria misura su cui potranno tornare a regime le attività scolastiche in presenza, come ha avuto modo di rimarcare l'Assessore alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità Sostenibile di Regione Lombardia, in una nota pervenuta in data odierna ai Prefetti lombardi.

Ciò posto, fermo restando l'impianto organizzativo di carattere generale recepito nel documento operativo condiviso dal Tavolo di coordinamento, si conviene con quanto rappresentato dall'Ufficio Scolastico Territoriale con nota n. 7097 del 28 dicembre u.s., significando che **nella settimana dal 7 al 15 gennaio 2021, le scuole secondarie di secondo grado di Como e provincia avranno cura di rimodulare la didattica in presenza in modo che la percentuale di studenti in entrata, dal lunedì al venerdì, nelle due fasce orarie concordate (ore 8.00 e ore 10.00) sia pari al 25% della popolazione studentesca complessiva, con un'unica fascia oraria, pari al 50% della popolazione studentesca complessiva, nella giornata del sabato.**

Tanto si comunica per gli aspetti di rispettiva competenza, confidando in una fattiva collaborazione da parte di codesti Enti e Uffici.

IL PREFETTO
Andrea Polichetti



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «*Istituzione del servizio sanitario nazionale*» e, in particolare, l'articolo 32;

Visto l'articolo 47-*bis* del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*» e, in particolare, l'articolo 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica*»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale*»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 dicembre 2020, n. 301;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 10, lettera s), primo periodo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, il quale prevede che *“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza”*;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come *«pandemia»* in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la nota prot. n. 28290 del 22 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione ha rappresentato l'esigenza di *“fissare come obbligatorio il raggiungimento del 50% dell'attività didattica in presenza, con l'obiettivo di assicurare il raggiungimento del 75%, in modo graduale”*;

Vista la nota prot. n. 28495 del 23 dicembre 2020, con la quale il Ministero dell'istruzione ha trasmesso una proposta di adozione di un'ordinanza, ai sensi del citato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Vista la conseguente intesa sancita dalla Conferenza Unificata (Rep. Atti n. 190/CU del 23 dicembre 2020), in merito al documento inerente *“Linee guida per garantire il corretto svolgimento dell'anno scolastico 2020-2021”*, come trasmesso dal Ministero dell'istruzione con nota prot. 28400 del 23 dicembre 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19;

Ritenuto necessario e urgente disporre, nelle more dell'adozione di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del richiamato decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, misure idonee a garantire la graduale riapertura in sicurezza dell'attività didattica in presenza;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

1. Ai fini del contenimento dell'epidemia da COVID-19, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che, dal 7 gennaio al 15 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza al 50 per cento della popolazione studentesca. La restante parte dell'attività è erogata tramite la didattica digitale integrata.

Art. 2
Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e fino al 15 gennaio 2021.

2. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

La presente ordinanza è trasmessa agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, li 24 DIC. 2020

Il Ministro della salute
On. Roberto Speranza

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.